



**Corpo forestale e di vigilanza ambientale - tutela tecnica. Individuazione dei procedimenti e dei relativi tempi di conclusione ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), della L.R. n. 24/2016**

<b>A) descrizione</b>	<b>B) regime previsto dalla normativa settoriale</b>	<b>C) nuovi tempi di conclusione del procedimento (in regime settoriale)</b>	<b>D) riferimento di coordinamento in caso di regime SUAPE secondo le direttive approvate con la Delib.G.R. n. 11/14 del 28.2.2017</b>
Produzione, conservazione, commercio e distribuzione a qualsiasi titolo di materiale forestale di moltiplicazione	Licenza (D.Lgs n. 386/2003, art. 4)	20 giorni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 202.g
Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di elevato pericolo (1 giugno - 31 ottobre): a) all'interno di aree boscate l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci; b) esercizio delle carbonaie; c) pratiche fitosanitarie; d) manifestazioni pirotecniche; e) apertura e ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco	Autorizzazione (Prescrizioni regionali antincendio, articoli 5, 6 e 7)	20 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 301.b
Abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi	Autorizzazione (Prescrizioni regionali antincendio, art. 8)	15 giorni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 301.c
Comunicazione di estrazione del sughero	Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (L.R. n. 4/1994, art. 27, comma 3)	30 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	
Abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e sradicamento delle ceppaie ancora vitali	Autorizzazione (L.R. n. 4/1994, art. 6)	30 giorni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 318.a
Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni	Autorizzazione (L.R. n. 4/1994, art. 24)	30 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 318.b
Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 7 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923: - Trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti etc.) - Arboricoltura da legno su bosco - Trasformazione del bosco o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in area di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie, a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta viabilità principale ex art. 3 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), escluse le piste forestali e	Autorizzazione (R.D. n. 1126/1926, art. 21, D.A. n. 24/CFVA del 23.8.2006, art. 56)	60 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016. Nel caso di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, tale termine decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione del progetto per quindici giorni all'albo pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1126/1926	allegato B delle direttive SUAPE, riga 393.a



<b>A) descrizione</b>	<b>B) regime previsto dalla normativa settoriale</b>	<b>C) nuovi tempi di conclusione del procedimento (in regime settoriale)</b>	<b>D) riferimento di coordinamento in caso di regime SUAPE secondo le direttive approvate con la Delib.G.R. n. 11/14 del 28.2.2017</b>
<p>stradelli di esbosco;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie</li><li>· Eliminazione del bosco per mutare specie legnosa</li><li>· Apertura di cave e miniere a cielo aperto su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Campi da golf e campi sportivi in genere su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Invasi acquei di capacità superiore a 450 metri cubi su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Piste da sci su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 metri e profondità superiore a 1 metri, reti drenanti e fognarie intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.) su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Opere di miglioramento e pascolo su terreno saldo, nudo e/o cespugliato, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, dicioccamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno</li><li>· Trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti ecc.)</li><li>· Arboricoltura da legno su terreno saldo, nudo e/o cespugliato</li><li>· Pascolo caprino nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive</li></ul>			
<p>Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), approvate con D.A.D.A. n. 24/CFVA del 23.8.2006:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Conversione dei boschi ad alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo solo nei casi di difesa sanitaria o di gravi ragioni d'interesse pubblico e la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati (art. 4 PMPF)</li><li>· Conversione dei cedui composti in cedui semplici (art. 4 PMPF)</li><li>· Taglio del bosco in situazioni speciali (art. 12 PMPF)</li><li>· Tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee (art. 35 PMPF)</li><li>· Taglio delle piante prive di attività pollonifera nelle fustaie (art. 40 PMPF)</li><li>· Taglio saltuario nelle fustaie disetanee e/o irregolari (art. 38 e 39 PMPF)</li><li>· Taglio del ceduo prima del turno prescritto (art. 42 PMPF)</li><li>· Impianto dei nuovi boschi (art. 55 PMPF)</li><li>· Apertura del pascolo in bosco (art. 25 PMPF)</li></ul>	<p>Autorizzazione (D.A. D.A. n. 24/CFVA del 23.8.2006, vari articoli indicati a lato)</p>	<p>60 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016</p>	<p>allegato B delle direttive SUAPE, riga 393.b</p>



<b>A) descrizione</b>	<b>B) regime previsto dalla normativa settoriale</b>	<b>C) nuovi tempi di conclusione del procedimento (in regime settoriale)</b>	<b>D) riferimento di coordinamento in caso di regime SUAPE secondo le direttive approvate con la Delib.G.R. n. 11/14 del 28.2.2017</b>
<p>Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126/1926 e dell'art. 2, 3° capoverso delle PMPF (D.A.D.A. n. 24/CFVA del 23.8.2006), di cui all'art. 9 della LR n. 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32 delle PMPF</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Sradicamento di piante morte e ceppaie secche nei boschi ad alto fusto e nei cedui (art. 6 PMPF)</li><li>· Rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale (art. 7 PMPF)</li><li>· Allestimento e sgombero dei residui della tagliata (art. 15 PMPF)</li><li>· Prevenzione delle malattie dei boschi (art. 29 PMPF)</li><li>· Taglio di utilizzazione dei boschi cedui (artt. 41-44 PMPF)</li><li>· Operazioni colturali nei boschi cedui (art. 47 PMPF)</li><li>· Controllo del pascolo nei terreni nudi e degradati (art. 51 PMPF)</li><li>· Rinnovo pascoli naturali esistenti (art. 52 PMPF)</li><li>· Taglio di cespugli e arbusti (artt. 48-49 PMPF)</li><li>· Lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l'utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per l'installazione delle canalette per l'esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l'installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone (art. 57 PMPF)</li><li>· Apertura ex novo di viabilità secondaria, ed il ripristino della viabilità interna all'azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente (art. 57 PMPF)</li><li>· Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R. n. 30/1989, e comunque all'esterno dei boschi (art. 58 PMPF)</li><li>· Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall'acqua) anche per singoli pezzi, all'esterno dei boschi (art. 58 PMPF)</li><li>· Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art. 59 PMPF)</li><li>· Apertura di fasce parafuoco terziarie (art. 59 PMPF)</li><li>· Costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450 mc (art. 59 PMPF)</li><li>· Altri movimenti di terra (art. 59 PMPF)</li></ul>	<p>Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)</p>	<p>45 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016</p>	<p>allegato B delle direttive SUAPE, riga 393.c</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>· approvazione di piani economici dei Comuni e degli Enti pubblici e privati sostitutivi delle PMPF, anche se facenti parte di piani forestali particolareggiati (PFP) di cui all'art. 9 della L.R. 8/2016;</li><li>· approvazione di piani di coltura e conservazione;</li></ul>	<p>Approvazione con eventuali prescrizioni (artt. 8, 9 10, 54, 130 e seguenti R.D.L. n.</p>	<p>90 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016</p>	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<b>A) descrizione</b>	<b>B) regime previsto dalla normativa settoriale</b>	<b>C) nuovi tempi di conclusione del procedimento (in regime settoriale)</b>	<b>D) riferimento di coordinamento in caso di regime SUAPE secondo le direttive approvate con la Delib.G.R. n. 11/14 del 28.2.2017</b>
	3267/1923; art. 137 R.D. n. 1126/1926; artt.17, 19 e 20 L.R. n. 8/2016)		
approvazione di interventi di gestione dei boschi dei Comuni e degli Enti pubblici, in assenza dei piani economici	Approvazione con eventuali prescrizioni (artt.130 e seguenti R.D.L. n. 3267/1923; art. 137 R.D. n. 1126/1926; artt.17, 19 e 20 L.R. n. 8/2016)	60 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	
autorizzazione delle attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale, sostenute con risorse finanziarie pubbliche, nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco.	Autorizzazione in deroga (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1)	30 giorni ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. a), della L.R. n. 24 del 2016	allegato B delle direttive SUAPE, riga 413.a